

# **COMUNE di GROTTAMMARE**

Provincia di Ascoli Piceno

## **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE - NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE.**

*APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 10/11/1993 ESAMINATO SENZA RILIEVI DAL CO.RE.CO. DI ASCOLI PICENO NELLA SEDUTA DEL 20/12/1993 AL PROT. N. 8502/AG.*

ART.1  
ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

Il Consiglio Comunale all'inizio del suo mandato, subito dopo la costituzione dei gruppi consiliari ai sensi dell'art.8 comma 2 dello Statuto, istituisce nel proprio seno Commissioni comunali permanenti, determinando per ciascuna le materie di competenza.

ART.2  
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni Comunali Consultive sono costituite da consiglieri comunali a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo, ai sensi dell'art.8 comma 2 dello Statuto comunale.
2. Ciascuna Commissione sarà così composta:
  - a) da un consigliere comunale per ciascun gruppo consiliare. All'uopo, subito dopo la istituzione di dette Commissioni, di cui al precedente art.1, ciascun gruppo consiliare dovrà designare un consigliere comunale per ogni Commissione;
  - b) dal Sindaco o suo delegato che la presiede.

Le funzioni di Segretario saranno disimpegnate da un impiegato comunale o dal componente più giovane partecipante alla seduta.
3. Ogni consigliere può far parte di più Commissioni consiliari.
4. Alle sedute delle Commissioni possono sempre intervenire gli assessori, ogni qualvolta si tratti di materia inerente al settore cui sono preposti, senza prendere parte alla votazione.
5. Ciascun gruppo consiliare può designare, di volta in volta, per ogni Commissione un esperto, che partecipa alle sedute senza prendere parte alle votazioni e senza diritto al gettone di presenza.
6. Tutti i consiglieri possono partecipare, con il consenso del Presidente, alle sedute delle Commissioni, senza prendere parte alle votazioni e senza diritto a gettoni di presenza.

ART.3  
NOMINA DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni sono nominate con determinazione del Sindaco.

2. Eventuali sostituzioni saranno effettuate con le stesse modalità di prima nomina.
3. Ogni gruppo può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni.
4. Il consigliere, che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire da un altro consigliere del suo gruppo; la sostituzione, disposta dal capogruppo di appartenenza, è comunicata prima della seduta al Presidente della Commissione.

#### ART.4 COMPITO DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito di:
  - a) esaminare ed approfondire in sede referente tutte le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale;
  - b) esprimere di propria iniziativa pareri su materie e argomenti che ritengono di particolare interesse locale, segnalandoli al Sindaco che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio,
  - c) esprimere pareri preliminari di natura non vincolante.
2. Le proposte di deliberazione sono trasmesse, a cura della Segreteria comunale, al Presidente delle Commissioni competenti, affinché formulino il proprio parere con la contemporanea restituzione degli atti allo stesso ufficio.
3. Le Commissioni esprimono i loro pareri entro il termine concordato di volta in volta dal Presidente della Commissione con l'organo richiedente.

#### ART.5 COMPETENZA PER MATERIA DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza per tutte le attività e problemi dell'Amministrazione comunale, delle Aziende speciali e Istituzioni, delle Società a partecipazione comunale e delle gestioni in economia e in concessione.
2. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva delle Commissioni, il Sindaco ne deferisce l'esame alla Commissione che reputa competente o promuove la riunione congiunta di più Commissioni.

#### ART.6 CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. La convocazione delle Commissioni è disposta dal Presidente.

2. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione in un termine non superiore a 15 giorni, quando lo richieda un quinto dei rappresentanti, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
3. L'Ordine del Giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta, sono stabiliti dal Presidente d'accordo con gli Assessori interessati agli argomenti in discussione e comunicati a tutti i componenti della Commissione, al Sindaco e al Segretario Generale, almeno 48 ore prima della seduta.

ART.7  
APERTURA DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente, accertata la presenza della metà dei rappresentanti della Commissione e di almeno un rappresentante della minoranza, dichiara aperta la seduta.
2. Qualora manchi il numero legale di cui al comma 1, il Presidente ne fa dichiarazione e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della seconda convocazione.
3. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le sedute sono valide purché intervenga la metà della rappresentanza di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
4. Gli Assessori e gli esperti non concorrono alla formazione del numero legale di cui al comma 1.

ART.8  
SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Alle sedute delle Commissioni si applicano i principi e le norme relativi al funzionamento del Consiglio Comunale del quale le dette Commissioni sono proiezioni.
2. Alle sedute delle Commissioni non partecipano i funzionari del Comune. Peraltro i predetti funzionari possono essere ammessi alle sedute, a richiesta dell'Assessore interessato all'argomento in trattazione, previa accordo con il Presidente ed al solo fine di assistere l'Assessore stesso.
3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, tranne quando l'argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali del Comune.
4. Il Sindaco riferisce al Consiglio sull'andamento dei lavori delle Commissioni e dà notizia dei pareri espressi.

ART.9  
VERBALI DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. I verbali, redatti dal Segretario della Commissione, conterranno soltanto le decisioni relative all'Ordine del Giorno, dettate dal Presidente a conclusione di ogni argomento discusso, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei quali venga dai singoli consiglieri espressamente richiesta la verbalizzazione.
2. Il verbale è approvato e sottoscritto dai componenti della stessa seduta.
3. Copia del verbale è inviata, a cura del Segretario della Commissione, al Sindaco, ai Capigruppo Consiliari, ai componenti della Commissione, agli Assessori competenti per materia e al Segretario Generale.
4. Su richiesta di almeno un terzo dei rappresentanti della Commissione presenti alla seduta, il Presidente dispone la redazione integrale del verbale.

#### ART.10 RICHIESTA DI DATI

1. Ogni Commissione, prima di procedere all'esame degli argomenti ad essa conferiti, può fare richiesta al Sindaco perché sia sentito il parere di un'altra Commissione.
2. Le Commissioni inoltre, per l'adempimento dei loro compiti e nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dal Sindaco, dagli Assessori, dai funzionari comunali, dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, che sono tenuti a fornirle al più presto, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sulla Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.